Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1974, n. 543.

Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati delle Comunità economiche europee (C.E.E.) per la durata della terza tappa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ed in particolare gli articoli 3, 11, 12 e l'allegato IV;

Ritenuta l'opportunità di emanare norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni sopra menzionate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 1974;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La persona fisica o giuridica o il suo avente causa che intende ottenere il riconoscimento della qualifica di costitutore deve presentare domanda in carta legale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste corredata dei seguenti documenti:

1) eventuale brevetto per invenzione relativo alla varietà per cui si chiede il riconoscimento, rilasciato ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1126;

2) estremi del provvedimento d'iscrizione della varietà sul registro o catalogo ufficiale delle varietà viticole;

3) copia della scheda ampelografica della varietà esistente presso l'ufficio del registro o catalogo delle varietà viticole;

4) fotografia della pianta, della foglia, del grappolo e dell'acino della varietà;

5) relazione del costitutore e del suo avente causa, nella quale saranno fornite notizie in merito alla costituzione della varietà (epoca della costituzione; comune ed azienda in cui è stato effettuato il lavoro che ha condotto alla costituzione; sistema seguito per l'ottenimento della varietà; prove sperimentali e di moltiplicazione eseguite; ubicazione dell'azienda nella quale viene effettuata la conservazione in purezza);

6) eventuali attestati di istituti di sperimentazione, istituti universitari, enti specializzati, ispettorati agrari ed altro materiale bibliografico;

7) documentazione atta a comprovare la qualità di avente causa del costitutore.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dà notizia della avvenuta presentazione della domanda, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, indicando l'ufficio presso il quale gli interessati possono prendere visione della documentazione prodotta dal richiedente.

Gli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione, possono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste istanze e controdeduzioni in carta legale, motivate e corredate dei documenti idonei a dimostrarne il fondamento.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scaduto il termine di cui al precedente articolo, trasmette la domanda, le istanze e le controdeduzioni pervenute e la relativa documentazione alla sezione competente del Consiglio superiore dell'agricoltura, il quale esprime il proprio parere entro tre mesi.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede sulla richiesta di riconoscimento della qualifica di costitutore con proprio decreto, tenuto conto del parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura. Il decreto è comunicato al richiedente ed alle persone che hanno presentato istanze e controdeduzioni riguardo al riconoscimento richiesto.

Art. 5.

L'affidamento del compito del mantenimento in purezza di una varietà è subordinato all'accertamento della esistenza di una o più selezioni clonali della varietà stessa.

L'affidamento della conservazione in purezza delle selezioni di varietà conferisce agli enti ed imprenditori prescelti la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Art. 6.

L'iscrizione di una varietà di vite nel registro o catalogo delle varietà può essere effettuata su domanda o d'ufficio.

La domanda, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può essere presentata da chiunque ne abbia interesse, deve indicare le zone ritenute più idonee alla coltura ed essere corredata di una particolare descrizione delle caratteristiche botaniche ed agronomiche della varietà e di ogni altra utile documentazione.

Art. 7.

Una varietà di vite è ammessa all'iscrizione nel registro o catalogo delle varietà se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

Una varietà è distinta se al momento in cui è chiesta la iscrizione si distingue nettamente, per uno o più caratteri morfologici o fisiologici importanti, da qualsiasi altra varietà ammessa o presentata per l'iscrizione; è stabile se, in seguito alle successive moltiplicazioni, rimane conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali; è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, salve rare aberrazioni, sono analoghe per tutti i caratteri considerati ai fini della omogeneità.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le eventuali prove colturali da condursi al fine di accertare che la varietà si distingua dalle altre e che essa sia sufficientemente stabile ed omogenea.

Art. 8.

L'iscrizione della varietà di viti e la sua revoca sono disposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il registro o catalogo delle varietà di viti può essere consultato da tutte le persone interessate.

Art. 9.

Il prelevamento dei campioni di materiale viticolo per i controlli relativi alle prove colturali viene fatto dal personale autorizzato, che redige apposito verbale in quadruplice copia, sottoscritto dal prelevatore e dal detentore del prodotto, con l'indicazione degli elementi per l'esatta individuazione dei materiali prelevati. Delle copie del verbale una viene rilasciata al detentore del prodotto, una viene trasmessa al produttore, una viene conservata dal prelevatore ed una viene trasmessa all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 10.

Il materiale prelevato è contrassegnato con apposito sigillo applicato all'atto del prelevamento e viene posto a coltura dall'istituto di cui all'articolo precedente. La rimozione del sigillo ed il collocamento a dimora, previa individuazione del materiale relativo, sono effettuati alla presenza di due funzionari dell'istituto e degli interessati che ne fanno richiesta. Dell'intera operazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai due funzionari e dagli interessati presenti. Gli interessati possono prendere visione in ogni tempo delle colture fatte con il materiale prelevato.

Art. 11.

L'indicazione del clone nelle etichette da apporre agli imballaggi ed ai mazzi contenenti materiale di moltiplicazione è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale la rilascia, su richiesta dell'interessato, previo accertamento dell'esistenza di una selezione clonale che la giustifichi.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — MORO — ZAGARI — TANASSI — COLOMBO — DE MITA — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 92. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **544**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Palermo ad acquistare un immobile.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Palermo viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 48.000.000, la porzione di immobile rappresentata dall'intero primo piano (3ª elevazione fuoriterra) di un fabbricato sito in Palermo, via Roma, 519, angolo via Emerico Amari, di proprietà del sig. D'Aleo Andrea, come da rogito per notaio Ermanno Virga di Palermo, n. 833691 di repertorio, dell'11 ottobre 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 79. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Puegnago del Garda.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Puegnago del Garda (Brescia), cui la legge assegna quindici membri, si è prodotta, da vari mesi, una profonda crisi, che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Brescia del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 21946/1.10 in data 17 maggio 1974 invitava la giunta municipale di Puegnago del Garda a disporre la convocazione del consiglio comunale per l'esame e l'approvazione del predetto documento contabile.

Le riunioni consiliari del 28 maggio c.a. e 4 giugno 1974 riuscivano infruttuose.

La sezione di Brescia del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento n. 20025/1 del 7 giugno 1974, disponeva la convocazione di ufficio del consiglio per il giorno 15 giugno 1974, ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio predisposto dalla giunta municipale, con l'avvertenza che, in caso di non ottemperanza entro il termine di giorni venti da detta data si sarebbe provveduto all'approvazione del bilancio in via sostitutiva.

L'anzidetta seduta andava però deserta.

La stessa sezione di controllo, constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, con provvedimento dell'8 luglio scorso, ha nominato un commissario che in data 10 luglio 1974 ha provveduto alla deliberazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto, ritenuta acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1974, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del sopracitato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Puegnago del Garda.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Puegnago del Garda (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Fulvio Sodano.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Puegnago del Garda (Brescia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Puegnago del Garda (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fulvio Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1974

LEONE

TAVIANI

(9139)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1974.

Modificazioni al regolamento concernente norme per la amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1967, con il quale è stato approvato il regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione 15 novembre 1973, n. 483.41, del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, con la quale è stato disposto di apportare al succitato regolamento le seguenti modificazioni:

1) i limiti di valore fissati dagli articoli 14, lettera *b*), 42 e 50 in L. 30.000.000 sono elevati a L. 50.000.000;

2) i limiti di valore fissati dagli articoli 14, lettera *b*), 29 e 47 in L. 5.000.000 sono elevati a L. 10.000.000;

3) il limite di valore fissato dall'art. 46, lettera *e*), in L. 10.000.000 è elevato a L. 15.000.000;

4) il limite di valore fissato dall'art. 49 in L. 2.000.000 è elevato a L. 3.000.000;

5) il limite di valore fissato dall'art. 53 in L. 5.000.000 è elevato a L. 7.000.000;

6) il terzo comma dell'art. 48 è modificato e sostituito come segue: «I contratti di importo superiore a L. 250.000.000 quando si tratti di asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso e a L. 125.000.000 nel caso di trattativa privata sono soggetti, oltre all'approvazione della giunta amministrativa, al parere preventivo di un'apposita commissione tecnico-giuridica nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche »;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della citata legge 2 marzo 1963, n. 283;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 15 novembre 1973, n. 483.41, con la quale il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche ha apportato al vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità le modificazioni di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1974

RUMOR

(9104)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - alluvione del 1° e 6 maggio 1974.

Viterbo - gelate giorni 21, 22 aprile e 15 maggio 1973.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento indicato a fianco della sottoelencata provincia e si delimitano le zone territoriali, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - fortissimo vento dei giorni 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio 1974:

comuni di Ventotene e di Ponza per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8790)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità del seguente evento atmosferico ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge n. 364 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicato a fianco dello stesso evento:

Ascoli Piceno - nubifragio con grandine del 5 maggio 1974 (art. 5):

comune di Ortezzano per le località Aso e Cisterna;

comune di Monte Vidon Combatte per le località S. Giuseppe, Marazzano e Aso;

comune di Carassai per le località Aso, Rocca Aso, Tre Casette, Monte Cucco, Rocca Manocchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8793)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 25 giugno 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Visto che l'art. 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è rappresentato nel comitato stesso da due suoi funzionari;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il dott. Vincenzo Di Chio, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il dott. Giorgio Stupazzoni, direttore generale della produzione agricola dello stesso Ministero;

Decreta:

Il dott. Giorgio Stupazzoni è nominato componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, in sostituzione del dott. Vincenzo Di Chio ed in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il dott. Giorgio Stupazzoni resterà in carica fino al 6 gennaio 1979, compimento del terzo quinquennio della originaria nomina del comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 253

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valverde.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello, comune di Valverde;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valverde;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro panoramico naturale di eccezionale bellezza, con rilievi boscosi nella parte più alta, con essenze di castagni, latifoglie in genere, rovere, faggi, etc. degradanti con coltivi punteggiati da casolari vetusti, castelli, etc., dove l'opera dell'uomo si mostra ben concordata e fusa con l'aspetto naturale; il tutto è godibile dalle strade e luoghi pubblici compresi nel vincolo;

Decreta:

La zona del Castello sita nel territorio del comune di Valverde, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata:

a nord da quota 602 al confine di Val di Nizza, segue il bordo nord della strada provinciale di Val di Nizza, fino all'incrocio della strada comunale di Valverde;

ad est da quota 602 lungo la strada provinciale Valverde, segue verso sud la strada comunale di Porri, Andrini e Narigazzi e lungo la strada poderale che da Narigazzi conduce a Bozzola passando per Monticelli e poi passando da cascina Stanga, le quote 638, 589 fino alla provinciale di Valverde che segue fino al rio Torbido e il confine di Zavattarello;

a sud il confine comunale di Zavattarello, poi quello di Varzi;

ad ovest il confine del comune di Varzi e Val di Nizza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valverde provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Verbale dell'adunanza del giorno 10 novembre 1972

Alle ore 10 di venerdì 10 novembre 1972, in una sala della sede dell'amministrazione provinciale di Pavia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, a seguito della convocazione fatta dal presidente attraverso lettera del 16 ottobre 1972, diretta a tutti i membri ed ai sindaci dei tre comuni interessati nelle proposte elencate all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno in discussione è il seguente:

(*Omissis*).

2) VALVERDE: proposta di vincolo della zona del Castello;

(*Omissis*).

Dopo aver constatato la validità della riunione per la presenza di tutti i membri con l'eccezione di uno, il presidente dà inizio alla trattazione degli argomenti dall'ordine del giorno.

Si sposta l'ordine degli argomenti da trattare a causa dell'ora di arrivo dei sindaci.

(*Omissis*).

Presente il sindaco di Valverde sig. Giovanni Ramari, il presidente propone alla commissione il vincolo a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, a causa del suo notevole interesse pubblico, della zona del comune di Valverde.

(*Omissis*).

Il presidente è d'accordo per la riduzione e pone ai voti l'argomento che viene approvato all'unanimità.

Pertanto la zona rimane così delimitata:

a nord da quota 602 al confine di Val di Nizza, segue il bordo nord della strada provinciale di Val di Nizza, fino all'incrocio della strada comunale di Valverde;

ad est da quota 602 lungo la strada provinciale di Valverde, segue verso sud la strada comunale di Porri, Andrini e Narigazzi e lungo la strada poderale che da Narigazzi conduce a Bozzola passando per Monticelli, e poi passando da cascina Stanga, le quote 638, 589 fino alla provinciale di Valverde che segue fino al rio Torbido e il confine di Zavattarello;

a sud il confine comunale di Zavattarello, poi quello di Varzi;

ad ovest il confine del comune di Varzi e Val di Nizza.

(*Omissis*).

(8764)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino;

Viste le dimissioni del sig. Enrico Maffei, componente del comitato predetto;

Vista la nota della Confederazione italiana generale del lavoro e della Confederazione italiana sindacati lavoratori con la quale designano il sig. Alberto Ferrara in sostituzione del sig. Benito Maffei, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Alberto Ferrara è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Benito Maffei, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8545)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del sig. Armando Brizio da membro del comitato predetto;

Vista la nota con la quale la Camera confederale del lavoro ha designato il sig. Quinto Costanzo in sostituzione del sig. Armando Brizio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Quinto Costanzo è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Armando Brizio, dimissionario.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8551)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia;

Considerato che il sig. Antonio Bosi componente del comitato predetto è deceduto;

Vista la nota con la quale l'Associazione provinciale degli agricoltori ha designato il sig. Sergio Barchi in sostituzione del sig. Antonio Bosi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sergio Barchi è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Antonio Bosi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rovigo;

Viste le dimissioni del sig. Ideo Barbiani da componente del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'Unione sindacale provinciale ha designato il sig. Carlo Vallin in sostituzione del sig. Ideo Barbiani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carlo Vallin è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Ideo Barbiani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8544)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1946, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Belluno;

Viste le dimissioni del sig. Giorgio Lucca da membro del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende di credito ha designato il sig. Carlo Fiori, in sostituzione del sig. Giorgio Lucca;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carlo Fiori è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Belluno in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Giorgio Lucca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8543)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso;

Vista la nota n. 41184 del 22 maggio 1974 con la quale il sig. Francesco Cisco componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Luigi Errico in sostituzione del predetto componente dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Luigi Errico è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del signor Francesco Cisco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8553)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi;

Considerato che il sig. Osiris Iurlaro componente del comitato predetto è deceduto;

Vista la nota con la quale la Camera confederale italiana del lavoro ha designato il rag. Francesco Rizzo in sostituzione del sig. Osiris Iurlaro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Francesco Rizzo è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio ed in sostituzione del sig. Osiris Iurlaro, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Costituzione della commissione di studio per il fenomeno dell'assenteismo del personale postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Considerato che l'esigenza di una rapida e completa normalizzazione dei servizi postali richiede, fra gli altri provvedimenti, anche l'adozione di iniziative atte a favorire ed assicurare, da parte del personale dipendente, le condizioni necessarie per una puntuale e precisa osservanza degli obblighi di servizio;

Ritenuta, a tal uopo, la necessità di svolgere uno studio sulle cause socio-economiche, organizzative e strutturali capaci di influire sull'assiduità del personale ai posti di lavoro, nonchè sull'entità degli effetti da esse cagionati nell'ambito dell'amministrazione;

Considerato che tale iniziativa corrisponde alle indicazioni del Piano quinquennale 1974-78 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che prevedono in materia l'effettuazione di una ricerca più vasta, da affidare ad istituti specializzati sui problemi del lavoro, estesa al quinquennio 1969-73 con possibilità di successivi cicli di ricerche;

Ritenuta l'opportunità che lo studio sia esteso anche nei confronti degli analoghi problemi della A.S.S.T.;

Riconosciuta l'opportunità di affidare lo studio in parola ad una commissione composta da esperti in materie sociali, statistiche, sanitarie e da funzionari che già abbiano avuto occasione di interessarsi del problema;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una commissione per lo studio sulle cause socio-economiche, organizzative e strutturali capaci di influire sull'assiduità del personale ai posti di lavoro, nonchè sull'entità degli effetti da esse cagionati nello ambito dell'amministrazione.

La commissione ha il compito di stabilire l'entità del fenomeno; di evidenziarne le cause e di formulare proposte conclusive.

Per l'espletamento dei propri compiti la commissione ha la facoltà di assumere direttamente presso gli uffici centrali e periferici e presso le organizzazioni sindacali del settore, i dati e le notizie che riterrà utili.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è così composta:

1) Cirri dott. Avaldo, dirigente generale A.S.S.T. (coordinatore);

2) D'Amore dott. proc. Leonardo, dirigente superiore, vice direttore centrale ispezione amministrativa;

3) Russo dott. Giuseppe, 1° dirigente, vice consigliere ministeriale aggiunto presso la direzione centrale personale;

4) Migliaccio dott. Cosimo, 1° dirigente, vice consigliere ministeriale aggiunto presso la direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni;

5) Scimone prof. dott. Ignazio, libero docente di patologia medica presso l'Università di Roma, via Archimede, 156, Roma;

6) Malizia prof. dott. Enrico, specialista in medicina del lavoro, via Montevideo, 10, Roma.

Art. 3.

La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1974.

Art. 4.

La spesa per i gettoni di presenza dovuti ai componenti della commissione farà carico in parti uguali sul cap. 191 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sul cap. 193 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

(9111)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui viene istituito il consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare l'art. 2 di tale legge, con cui si stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di detto consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far parte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due ed una unità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1970, numero 17495, con il quale il dott. Antonio Manfredonia, dirigente generale alle acque ed impianti elettrici, è stato nominato, ai termini del citato art. 2 della legge n. 1549, componente del consiglio di amministrazione del succitato consorzio per il quadriennio 29 novembre 1970-28 novembre 1974;

Considerato che il dott. Manfredonia ha chiesto, in data 8 aprile 1974, di essere sollevato dall'incarico;

Considerato altresì, che in relazione a quanto sopra occorre procedere alla sostituzione del cennato dottor Manfredonia per lo scorcio di quadriennio che verrà a scadere il 28 novembre 1974;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto fino al 28 novembre 1974 il dott. Domenico Salerni, primo dirigente A.C., è nominato, ai termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e in sostituzione del dott. Antonio Manfredonia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9041)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973, riguardante la nomina per i tre esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 del consiglio generale dell'ente;

Vista la nota n. 9871 dell'11 settembre 1974, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato il dott. ing. Silvio Menichelli quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dott. ing. Lorenzo Bassani, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. ing. Silvio Menichelli è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed in sostituzione del dott. ing. Lorenzo Bassani, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8677)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1974.

Autorizzazione alla « S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares e C. », in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Sant'Ilario d'Enza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1967 e 20 gennaio 1971 con i quali la « SO.DE.LE. - Società derivati legno e gestione impianti frigoriferi di Gallusi Mario & C. - S.n.c. », con sede in Milano, via Bandello n. 4/1, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1972, con il quale le autorizzazioni concesse alla predetta società con i decreti sopracitati a seguito della variazione della ragione sociale sono state confermate alla « S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares e C. », con sede in Milano, via Bandello n. 4/1;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1973, con la quale la « S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares e C. » ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un nuovo fabbricato da adibire al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 245 del 17 luglio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La « S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares e C. », con sede in Milano, via Bandello n. 4/1, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) con un fabbricato di nuova costruzione, avente una superficie coperta, misure esterne di circa ml 172 per ml 16, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nel suddetto fabbricato possono essere depositate merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel fabbricato di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la « S.n.c. SO.DE.LE. di Villani Juares e C. » è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da L. 10.000.000 (diecimilioni) a L. 12.000.000 (dodicimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(8620)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 12 novembre 1968, n. 1136, con il quale l'amministrazione provinciale di Siracusa ha deliberato di declassificare a comunale il tratto della strada provinciale n. 95 « Priolo-Lentini » compreso tra le progressive km 31 + 320 e km 31 + 500 per una lunghezza di km 0 + 180;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 7 maggio 1974, n. 267;

Ritenuto che occorre declassificare alla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto della strada provinciale n. 95 di cui alle premesse per una lunghezza di km 0 + 180 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Lentini (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8760)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Peptogastrina elixir », flacone da 170 cc di sciroppo, della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo, in Vigevano. (Decreto di revoca numero 4458/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 ottobre 1960 con il quale venne registrata al n. 5458 la specialità medicinale denominata Peptogastrina elixir (sciroppo) a nome della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo con sede in Vigevano (Pavia), via De Amicis, 22, prodotta nella officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e figli, con sede in Milano, via C. Farini, 63;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale Peptogastrina elixir nella confezione flacone da 170 cc di sciroppo, registrata al n. 5458 in data 21 ottobre 1960 a nome della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo di Vigevano (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pavia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8807)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solujodin » gocce e categoria fiale della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo, in Vigevano. (Decreto di revoca n. 4459/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 luglio 1960 con i quali vennero registrate ai numeri 962, 962/A e 962/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata Solujodin gocce, la relativa categoria fiale da 1,5 cc di 1° grado e la relativa serie di categoria fiale da 2 cc di 2° grado, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo, con sede in Vigevano (Pavia), via De Amicis, 22, prodotte nella officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e figli, con sede in Milano, via C. Farini, 63;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Solujodin gocce, nonchè della categoria fiale da 1,5 cc di 1° grado e della serie di categoria fiale da 2 cc di 2° grado, registrate rispettivamente ai numeri 962, 962/A e 962/A-1, in data 14 luglio 1960, a nome della ditta Prodotti farmaceutici Leonardo di Vigevano (Pavia).

I prodotti, dei quali sono revocate le registrazioni, devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pavia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8806)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1974.

Inclusione nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico del comune di Porto Torres.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Vista la richiesta avanzata dalla amministrazione interessata ad ottenere l'inserimento del proprio territorio in una delle zone di controllo;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 19 settembre 1974;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

E' inserito nella zona « A » di controllo di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, il seguente comune:

Provincia di Sassari: Porto Torres.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8954)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Campania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Campania in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettati 4.165,85.13, salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Campania da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione delle foreste trasferite spetta alla regione a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.

Denominazione	Provincia	Superficie ha
Cerreta Cognole	Salerno	829,24.16
Vesolo	Salerno	780,39.79
Mandria Cuponi	Salerno	957,18.87
Calvello	Salerno	86,44.10
Roccabainola	Napoli	896,15.95
Taburno	Benevento	616,42.26
	Totale . . .	4.165,85.13

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(8980)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Toscana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Toscana in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 84.075,84.22, salvo variazioni in più o in meno della consistenza delle foreste stesse accertate al momento della consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Toscana da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti alla data del verbale di consegna e con le pertinenze e le dotazioni di beni e arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, n. 281.

Denominazione	Superficie ha	Totale
F. Forlivesi	1.784,39.19	
Totale ufficio amministrazione di Forlì		1.784,39.19
Alto Senio	219,28.38	
Totale ufficio amm.ne di Ravenna		219,28.38
Alto Tevere	2.114,23.87	
Alpe della Luna	1.878,07.06	
Alpe Catenaia	1.995,45.83	
Totale ufficio amm.ne Pieve S. Stefano		5.987,76.76
Prato Magno	5.851,28.83	
Alpe di Poti	669,14.48	
Totale ufficio amm.ne di Arezzo		6.520,43.31
F.D. Casentinesi	5.146,55.95	
Totale ufficio amm.ne di Pratovecchio		5.146,55.95
Vallombrosa	1.059,93 64	
Gioco Casaglia	5.601,89.19	
La Calvana	1.109,02 36	
Totale ufficio amm.ne Vallombrosa		7.770,85.19
Follonica	18.087,41 72	
Belagaio	1.679,94.40	
S. Martino	442,99.60	
Feniglia	113,00 00	
Totale ufficio amm.ne di Follonica		20.323,35.72
Elba	616,59 44	
Totale ufficio amm.ne di Livorno		616,59.44
Alto Serchio	7.898,49.73	
Brattello	332,06.70	
Totale ufficio amm.ne di Lucca		8.230,56.43
Colline Livornesi	2.063,01.50	
Ulignano	407,35.40	
Decimo	841,87.90	
Berignone	2.141,64.64	
Bibbona le Tame	1.607,96.30	
Monterufoli	4.227,36.77	
Caselli	1.372,95.06	
Sassetta	629,65.79	
Totale ufficio amm.ne di Cecina		13.291,83.36
Abetone	1.285,87.36	
Maresca	1.981,28.86	
Melo	919,30.65	
Lizzano Spignana	222,84.25	
Acquerino Collina	3.891,04.86	
Totale ufficio amm.ne Pistoia		8.300,35.98
Falsini	3.082,99.11	
Amiata Montalcino	956,10.35	
Montepescini	1.082,61.87	
Pentolina	504,75.78	
Amiata	69,41.90	
Palazzo	186,57.80	
Campino	1,37.60	
Totale ufficio amm.ne di Siena		5.883,84.51
Totale generale		84.075,84.22

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(8982)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Puglia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Puglia in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 9.735,56.75 salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Puglia da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi già approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione delle foreste trasferite spetta alla regione a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.

Denominazione	Provincia	Superficie ha
Umbra	Foggia	4.620,11.11
Boschi di Ischitella e Carpino	Foggia	1.147,36.04
Matanecco e N. Barone .	Foggia	1.580,29.07
Foce Fortore e Arenile Fantina	Foggia	44,28.84
Totale ufficio amministrazione Umbra . . .		7.392,05.06
Mercadante	Bari	1.032,32.23
Pulicchie	Bari	515,16.13
Acquatetta	Bari	796,03.33
Totale ufficio amministrazione Bari . . .		2.343,51.69
Totale generale . . .		9.735,56.75

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(8981)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Piemonte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale n. 20347 in data 8 marzo 1974 con il quale sono trasferite alla regione Piemonte le foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

Visti i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali competenti;

Considerato che per alcune superfici si sono verificate discordanze fra l'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20347 citato ed i certificati catastali, per effetto di variazioni conseguenti a rettifiche e revisioni intervenute nelle more di perfezionamento degli atti;

Ritenuto di provvedere alle rettifiche ed agli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20347 in data 8 marzo 1974 con il quale vengono trasferite alla regione Piemonte le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, salvo ulteriori variazioni in più o in meno accertate in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo, sarà effettuata alla regione Piemonte da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
S. Bernardino	Novara	Cossogno	857,17.20	
		Cursolo Orasso	205.70.00	
		Miazzina	697,38.69	1.760,25 89
Val Sessera . .	Vercelli	Coggiola	1.421,55.93	
		Valle S. Nicolao	1.028,72.20	
		Portula	497,76.60	
		Bioglio	816,65.30	
		Mosso S. Maria	163,46 40	
		Callabiana	80,89.60	
		Postua	741,79.51	
		Caprile	619,02.40	
		Guardabosone	276,01 20	
		Camandona	408,04.14	6.053,93.28
Pian Castagna . . .	Alessandria	Ponzone	492,30.88	
		Molare	52,77.70	545,08.58
La Benedicta .	Alessandria	Lerma	36,46 20	
		Bosio	1.265,72.92	
		Casaleggio Boiro	200,86.20	
		Mornese	45,36.80	
		Voltaggio	22,14.40	1.570,56.52
Monte l'Eco . . .	Alessandria	Voltaggio	358,29 33	358,29.33
			Totale .	10.288,13.60

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(8985)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Lombardia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale n. 20340 in data 8 marzo 1974 con il quale sono trasferite alla regione Lombardia le foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

Visti i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali competenti;

Considerato che per alcune superfici si sono verificate discordanze fra l'elenco allegato al decreto ministeriale 20340 citato ed i certificati catastali, per effetto di variazioni conseguenti a rettifiche e revisioni catastali intervenute nelle more di perfezionamento degli atti nonché per l'allibramento di partite di recente acquisto;

Ritenuto di provvedere alle rettifiche ed agli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20340 in data 8 marzo 1974 con il quale vengono trasferite alla regione Lombardia le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, è sostituito, limitatamente ai beni ricadenti nelle province di Brescia e Mantova, dall'elenco allegato al presente decreto, salvo ulteriori variazioni in più o in meno accertate in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo, sarà effettuata alla regione Lombardia da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali, ulteriori rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO
TRASFERITE ALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Anfo	Brescia	Anfo	246,02.20	246,02.02
Gardesana Occ.	Brescia	Capovalle	78,80.40	
		Gargnano	2.016,84.55	
		Magasa	592,17.97	
		Tignale	1.223,03.58	
		Toscolano	265,08.10	
		Valvestino	2.062,07.09	
		Tremosine	893,47.65	7.131,49.54
Legnoli	Brescia	Ono S. Pietro	187,76.80	187,76.80
Val Grigna	Brescia	Brienno	533,56.30	
		Berzo Inferiore	629,99.60	
		Esine	786,46.60	1.950,02.50
Val di Scalve	Brescia	Angolo Terme	630,82.35	630,82.35
Bosco Fontana	Mantova	Marmirolo	130,05.86	130,05.86
		Totale ufficio amministrazione FF.DD. di Verona . . .		10.276,19.05

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(8984)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1974.
Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Molise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;
Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;
Sentita la regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Molise in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 2.138,08.37, salvo variazioni in più o in meno a seconda delle risultanze accertate in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Molise da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

I proventi e le spese derivanti alla gestione dei beni spettano alla regione dalla data del verbale di consegna.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE MOLISE AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
M. Caruso-M. Gallo	Isernia	Monteroduni	1.028,51.70	
Montedimezzo	Isernia	Vastogirardi	341,08.97	
S. Martino Cantal.	Isernia	S. Pietro Avellana	446,17.00	
Monte Capraro	Isernia	S. Pietro Avellana	194,76.50	
Montagano	Campobasso	Montagano	127,74.20	
			Totale . . .	2.138,28.37

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(8983)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 ottobre 1974, relativo alla « Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1972 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 278 del 24 ottobre 1974, alla pag. 7321, al n. 137, dove è scritto: « Gasco *Alberto* », leggasi, « Gasco *Aldo* ».

(9120)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 9-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Argenteria Stefani », in Bologna, via S. Felice n. 71, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 9-BO », ha dichiarato di aver smarrito quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(9127)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giovanni & Angelo Medetti - S.d.f., in Milano, via C. Cantù n. 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi n. « 16-MI », ha dichiarato di aver smarrito i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(9128)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 26-CA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 26-CA », a suo tempo assegnato alla ditta Tronu Antonio, in Cagliari, via Portoscales n. 27.

(9129)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in comune di Guardia Piemontese

Con decreto 15 giugno 1973, n. 460, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Acquappesa a monte del ponte della ferrovia in comune di Guardia Piemontese (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, partita speciale « Acque esenti da estimo/parte » della superficie di mq 1380, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 23 marzo 1965, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8833)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marmirolo

Con decreto 16 maggio 1974, n. 388, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione Roggia Villa Bella, fosso « Musona » in comune di Marmirolo (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 31, mappali 54 (mq 2770) e 55 (mq 80) della superficie complessiva di mq 2850 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 settembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8834)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974, n. 13640, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria il dott. Giovanni Nocera, in sostituzione del dimissionario avv. Mario Battaglini.

(9242)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 1° agosto 1974, n. 11016, il rettore dell'Università degli studi di Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione predisposta dalla sig.ra Alessandra Quadri consistente in beni immobili siti in Genova, del valore di L. 23.100.000, da destinarsi a sede del laboratorio di tribologia dell'Istituto di meccanica applicata alle macchine.

(9058)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Fernando Gabriele Scano nato a Fluminimaggiore (Cagliari) il 15 marzo 1925 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 14 marzo 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8823)

La dott.ssa Anna Micheletti nata a Napoli il 12 ottobre 1923 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Firenze il 22 marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8824)

La dott.ssa Gabriella Lombardi nata a Russi (Ravenna) il 19 marzo 1919 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 26 ottobre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8825)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

La dott.ssa Elena Chiarantini, nata a Firenze il 12 giugno 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 8 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(8696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 14 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666,25	666,25	664,90	666,25	667 —	666,20	666,20	666,25	666,25	666,25
Dollaro canadese	672,35	672,35	672 —	672,35	674,50	672,30	672,50	672,35	672,35	672,35
Franco svizzero	241,21	241,21	242 —	241,21	238,10	241,20	241,50	241,21	241,21	241,20
Corona danese	112,78	112,78	112,80	112,78	112,30	112,80	112,83	112,78	112,78	112,75
Corona norvegese	121,84	121,84	121,80	121,84	121,60	121,85	121,80	121,84	121,84	121,80
Corona svedese	153,80	153,80	154 —	153,80	153,60	153,75	153,78	153,80	153,80	153,80
Fiorino olandese	255,21	255,21	255,20	255,21	253,45	255,20	255,34	255,21	255,21	255,20
Franco belga	17,57	17,57	17,58	17,57	17,47	17,60	17,5725	17,57	17,57	17,56
Franco francese	142,22	142,22	142,50	142,22	142,45	142,25	142,29	142,22	142,22	142,20
Lira sterlina	1541,70	1541,70	1542 —	1541,70	1558,77	1541,65	1540,75	1541,70	1541,70	1541,70
Marco germanico	263,30	263,30	263,45	263,30	261,13	263,20	263,25	263,30	263,30	263,30
Scellino austriaco	36,91	36,91	36,92	36,91	36,68	36,90	36,925	36,91	36,91	36,90
Escudo portoghese	26,48	26,48	26,45	26,48	26,40	26,50	26,48	26,48	26,48	26,45
Peseta spagnola	11,642	11,642	11,6450	11,642	11,60	11,65	11,6425	11,642	11,64	11,64
Yen giapponese	2,2215	2,2215	2,24	2,2215	2,21	2,25	2,221	2,2215	2,22	2,22

Media dei titoli del 14 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,150
» 5 % (Ricostruzione)	87,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,950
» 5 % (Città di Trieste)	82,600
» 5 % (Beni esteri)	83,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	82,975
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,100
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,200
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,550
» poliennali 7 % 1978	92,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,225
Dollaro canadese	672,425
Franco svizzero	241,355
Corona danese	112,805
Corona norvegese	121,82
Corona svedese	153,79
Fiorino olandese	255,275
Franco belga	17,571
Franco francese	142,255
Lira sterlina	1541,255
Marco germanico	263,275
Scellino austriaco	36,917
Escudo portoghese	26,48
Peseta spagnola	11,642
Yen giapponese	2,221

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Torremaggiore

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1974, n. 2389, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nel comune di Torremaggiore (Foggia).

(8600)

REGIONE MOLISE

Variante al piano regolatore generale del comune di Termoli

Il consiglio regionale del Molise con deliberazione 31 luglio 1974, n. 128, ha approvato la variante al progetto della tangenziale ed al piano regolatore generale del comune di Termoli (Campobasso) ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(8595)

Approvazione del piano di zona del comune di Rotello

La giunta regionale del Molise con deliberazione del 24 giugno 1974, n. 1006, ha approvato il piano di zona, determinazioni delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Rotello (Campobasso) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(8598)

Approvazione del piano di zona del comune di Larino

La giunta regionale del Molise con deliberazione 24 giugno 1974, n. 994, ha approvato il piano di zona, del comune di Larino (Campobasso) della zona da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(8599)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;
Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;
Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Torino l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità, detratte le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;
b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;
c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
f) avere l'idoneità fisica all'impiego;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) il proprio domicilio e recapito;
m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 370

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . . (*a*), nat. a . . . . (provincia di . . . .), il . . . ., chiede di essere ammes. a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, per due posti di tecnico in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Torino,

sede di Pino Torinese, concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 370, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 19 novembre 1974.

A tal fine . . sottoscritt. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. destituit. o dispensat. dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. dichiarat. decadut. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt. dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Pratica di officina; uso e conoscenza delle principali macchine utensili.

Cenni sul funzionamento e sulla meccanica degli strumenti astronomici.

Elementi di fotografia e di ottica.

(8665)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici compartimentali del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18276, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami a complessivi settantacinque posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni;

Vista la propria deliberazione n. 13/P.2.1.3. in data 20 febbraio 1974, relativa alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici compartimentali per lo espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

1ª *Sottocommissione*

Membri:

Di Toro dott. Giuseppe, primo dirigente;
Pastorino Renato, ispettore capo r.e.;
Garzegno per. ind. Edoardo, ispettore principale;
Bartoli dott. ing. Sergio, ispettore.

Segretario:

Brusasco Sergio, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

Membri:

Mola dott. Albino, ispettore capo r.e.;
Cosmi dott. ing. Gabriele, ispettore principale;
De Guglielmi geom. Vincenzo, ispettore principale;
Pasqualini dott. ing. Massimo, ispettore.

Segretario:

Fasano Luigi, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Membri:

Galasso dott. Salvatore, ispettore capo r.e.;
Di Tullio dott. Gennaro, ispettore principale;
Capuano dott. ing. Riccardo, ispettore principale;
Lotti dott. ing. Antonio, ispettore.

Segretario:

Battaglino Pietro, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Membri:

Venuti dott. Ottorino, ispettore capo r.e.;
Colombani dott. Emilio, ispettore principale;
D'Andrea dott. ing. Giuseppe, ispettore;
Valbonesi dott. ing. Franco, ispettore.

Segretario:

Florianello Ester, segretario.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Membri:

De Meo dott. ing. Egidio, primo dirigente;
Cossalter dott. ing. Vittorio, ispettore;
Collazuol dott. Alfredo, ispettore capo a r.;
Ragno geom. Giuseppe, ispettore capo a r.

Segretario:

Boldrin Gastone, segretario.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Membri:

Pelagatti Ferdinando, ispettore capo r.e.;
Silveri Luigi, ispettore capo r.e.;
Bullini dott. ing. Piero, ispettore;
De Marco dott. ing. Gastone, ispettore.

Segretario:

Cortesi Graziano, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Membri:

Testoni dott. Athos, ispettore capo r.e.;
Salvatore dott. Amerigo, ispettore capo superiore a r.;
Rinaldi dott. ing. Roberto, ispettore;
Venturi dott. ing. Gianfranco, ispettore.

Segretario:

Benedettini Anacleto, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Membri:

Stanzani dott. ing. Andrea, ispettore;
Carmignani dott. Mauro, ispettore;
Lazzeri dott. rag. Otello, ispettore capo a r.;
De Giorgi dott. ing. Giorgio, direttore comp. a r.

Segretario:

Mannelli Ugo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Membri:

Regoli dott. ing. Alberto, ispettore principale;
Bella Pasta dott. Pietro, ispettore principale;
Pivi per. ind. Luigi, ispettore principale;
Frazzoni dott. ing. Angelo, ispettore.

Segretario:

Odoardi Eraldo, segretario superiore 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI ROMA

1ª *Sottocommissione*

Membri:

Onorante dott. Mario, ispettore capo r.e.;
Esposito dott. ing. Pasquale, ispettore principale;
Renzetti dott. ing. Alessandro, ispettore principale;
Giorgi dott. Giuseppe, ispettore principale.

Segretario:

Nuzzi Antonio, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

Membri:

Del Parco dott. ing. Salvatore, primo dirigente;
Sciò dott. Fausto, ispettore principale;
Picchione dott. ing. Stefano, ispettore capo superiore a r.;
Montenero Annibale, ispettore principale a r.

Segretario:

Boarelli Elio, segretario superiore.

3ª *Sottocommissione*

Membri:

Ventoruzzo dott. ing. Guido, ispettore principale;
Peroni dott. Italo, dirigente generale a r.;
Torino dott. Ugo, 1° dirigente a r.;
Cicognani ing. Maurizio, ispettore.

Segretario:

Bartocci Luigi, segretario superiore.

4ª *Sottocommissione*

Membri:

Rotolo dott. Dorindo, ispettore principale;
Federico dott. Lelio, dirigente superiore a r.;
Giaffei dott. Mario, dirigente generale a r.;
Bazzoni ing. Paolo, ispettore.

Segretario:

Liberati Elvezio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI BARI

Membri:

Mazzeo dott. ing. Luigi, primo dirigente;
Larini dott. Paolo, ispettore capo r.e.;
Albergo dott. ing. Michelangelo, ispettore principale;
Carusi dott. Sante, ispettore principale.

Segretario:

Poli Nicola, segretario.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Membri:

Mauceri dott. ing. Giovanni, primo dirigente;
Cacciola dott. Giovanni, ispettore capo;
Falivene dott. Ubaldo, ispettore capo;
Caruso dott. ing. Giuseppe, ispettore.

Segretario:

Galtieri Amedeo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Membri:

Coniglio dott. Mario, ispettore capo;
Colombo dott. Giuseppe, ispettore capo;
Di Sano dott. ing. Gaetano, ispettore principale;
Trapani dott. ing. Francesco, ispettore.

Segretario:

Azzaretto Carmelo, segretario.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Membri:

Meccia dott. Carmelo, ispettore capo;
De Paola dott. ing. Bruno, ispettore principale;
Iacono dott. ing. Lucio, ispettore principale;
Marinelli dott. Savino, ispettore principale.

Segretario:

Bordi Antonio, segretario.

Roma, addì 28 ottobre 1974

p. *Il direttore generale*: MAYER

(9135)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743010)